



Presidente Vicario : Vitali Giancarlo
Sede via Bellafino nr 20 Bergamo

tel. 0039-035 315315 fax 0039-035 330000 e mail vitali@lineadivita.it cell. 335 8117953

Organo Tecnico: circolare informativa n.10

Bergamo	23 settembre 2015
Protocollo nr	003 -2015
Oggetto	Requisiti degli installatori di sistemi di anticaduta dall'alto

Premessa

La figura dell'installatore risulta essere oggi una figura professionale estremamente importante nel processo come esecutore dell'installazione e verificatore dei presidi fissi di sicurezza spesso conosciuti come "linee vita". Affidare i lavori a tecnici competenti è una questione imperativa da parte del committente che al momento della verifica della idoneità tecnico professionale (Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) deve effettuare ai fini degli obblighi ma anche a quelli legati alla propria responsabilità.

Riferimenti normativi

Norma tecnica UNI 11578 si fa espressamente riferimento :

Appendice A: Informazioni sull'installazione da fornire da parte del fabbricante

Paragrafo A1 : che il dispositivo di ancoraggio dovrebbe essere installato solo da persone o organizzazioni competenti

Riferimenti legislativi

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'[articolo 6, comma 8, lettera g](#)), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori , ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al [periodo che precede](#), la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al [comma 1](#), i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al [comma 2](#), elaborando un

unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'[articolo 29, comma 6-ter](#), con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al [primo periodo](#) o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del [presente comma](#) non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa

ALLEGATO XVII - IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'[articolo 97](#).

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#) o autocertificazione di cui all'[articolo 29, comma 5](#), del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'[articolo 14](#) del presente decreto legislativo

Richiami all'Allegato XVII, punto 1:

- ALL. XVII, punto 3

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al [precedente punto 1](#) e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al [precedente punto 2](#).

Articolo 24 - Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti

Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'[articolo 6, comma 8, lettera g\)](#), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, **fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati**, e sulla base delle attività di cui all'[articolo 21, comma 2](#), nonché sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.³³

1-bis. Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza

almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'[articolo 6, comma 8, lettera g\)](#), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.

2. Fermo restando quanto previsto dal [comma 1-bis](#), che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al [comma 1](#) costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Requisiti degli installatori

L'installatore deve possedere i seguenti requisiti

Partecipare a dei corsi specialistici al fine di migliorare e perfezionare la CONOSCENZA tecnica, scientifica e giuridica in materia di sicurezza in modo da:

1. Poter adempiere con rispetto agli obblighi indicati nel D.Lgs. 81/08 s.m.i.
2. Svolgere la propria attività con conoscenza /competenza/capacità (qualifica)

La verifica della idoneità tecnica professionale dell'installatore con riferimento a:

- art 26 D.Lgs 81/08 s.m.i - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione-
- allegato XVII idoneità tecnico professionale

viene eseguita con l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato dove deve essere riportata l'attività di:

installazione e manutenzione di dispositivi di ancoraggio strutturali, linee di ancoraggio, sistemi di sicurezza contro le cadute dall'alto , dispositivi di protezione individuale e collettiva e ogni altra attività volta a coordinare, gestire ed organizzare quanto inerente o connesso all'attività specificata. ”

La competenza dell'installatore deve essere acquisita attraverso un processo di qualifica :

- Attestato di frequenza per la qualifica di installatore di dispositivi di ancoraggio strutturali rilasciato da Ente erogatore accreditato e validato da ente superiore secondo i criteri indicati nel D.lgs 81/08 s.m.i. o nella legge nr 4/2013

- Attestato di formazione ed addestramento richiesti dalla normativa vigente per lavori in quota (utilizzo di DPI di 3° categoria) attestata dal proprio datore di lavoro o tramite la partecipazione a corsi erogati da enti o ditte specializzate nel settore accreditate presso Enti territoriali od altri Organismi indicati dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;Il requisito è posseduto anche da chi possiede i requisiti definiti dalla legge vigente per il lavoro con funi o per il montaggio di ponteggi

oppure da :

- Auto dichiarazione di comprovata esperienza relativa all'attività svolta nel settore specialistico negli ultimi 5 anni (supportate da una relazione dei lavori svolti)
acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

Profilo professionale

Installatore di sistemi di anticaduta e dispositivi di ancoraggio

Attività principali per svolgere il ruolo

- 1) **Installare dispositivi di ancoraggio**
- 2) **Installare scale di sicurezza**
- 3) **Installare parapetti**
- 4) **Eseguire operazioni di manutenzione dei dispositivi di ancoraggio**
- 5) **Eseguire operazioni di verifiche periodiche**
- 6) **Eseguire ispezioni periodiche**
- 7) **Eseguire collaudi e prove statiche di resistenza**
- 8) **Installare elementi strutturali**

Autorizzazioni

L'autorizzazione all'installazione, manutenzione dei dispositivi di specifiche marche deve essere rilasciata dal fabbricante ai fini esclusivi dell'installazione dei propri prodotti

Il fabbricante deve, attraverso una formazione specialistica, rilasciare un attestato di partecipazione secondo i criteri della formazione previsti nel D.lgs 81/08 s.m.i.

Gli attestati

Il libretto formativo del cittadino è un documento personale predisposto in formato elettronico e cartaceo sul quale vengono registrate le [competenze](#) acquisite durante la formazione in [apprendistato](#), la formazione in [contratto di inserimento](#), la formazione specialistica e la formazione continua del cittadino lavoratore.

Nello specifico il Libretto è pensato per raccogliere, formalizzare e rendere tracciabili informazioni come:

- *competenze acquisite in percorsi formativi anche se non conclusi o non legati ad un titolo di studio*
- *competenze acquisite sul lavoro o in altre attività verificate tramite un processo di valutazione e validazione*
- *competenze comunque acquisite, auto-dichiarate ed eventualmente accompagnate da evidenze documentali*

In senso più ampio le finalità rilevate sono:

- *autoconsapevolezza dell'individuo circa le proprie risorse e potenzialità*
- *rendere le informazioni riguardanti il lavoratore facilmente identificabili e riconoscibili da più soggetti*
- *promozione di una concreta prospettiva di riconoscimento istituzionale delle competenze tra sistemi educativi, sistemi formativi e mercato del lavoro*

Le competenze tecnico professionali sono costituite dai saperi e dalle tecniche connesse all'esercizio delle attività richieste dai processi di lavoro nei diversi ambiti professionali. Esse sono identificabili analizzando le concrete attività connesse ai processi aziendali nei quali la figura professionale è impegnata, attraverso appropriate metodologie di "analisi del lavoro" necessarie ad una "lettura" puntuale delle attività e alla ricostruzione del quadro delle competenze.

La competenza professionale nel quadro Europeo delle qualifiche EQF, è la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità, capacità personali, in situazioni di lavoro, di studio e nello sviluppo professionale e personale; va da sé che nel contesto EQF le competenze sono descritte in termini di responsabilità e di autonomia.

La qualificazione dell'attività dei "Professionisti" si muove nell'autoregolamentazione volontaria e le norme indicate danno le qualificazioni delle attività dei soggetti che esercitano le professioni in una visione di prestazione a conformità norme tecniche Uni Iso, Uni En Iso, Uni En e Uni, di cui alla Direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 22.06.1998 e soprattutto sulla base delle Linee Guida CEN 14/2010.

Contenuti degli attestati	
Profilo professionale	Livello Europeo EQF
Competenze certificate	Livello Europeo EQF
Conferito a	Nome e cognome
Nato il	Data
Codice fiscale	Codice fiscale
Soggetto certificatore	Ente erogatore
ID SEDE	Indirizzo della sede dove viene svolto il corso
ID CORSO	Titolo e Contenuti del corso
Data del corso	Data
Numero del corso	Numero identificativo del corso
Direttore del corso	firma
Docente del corso	firma
Tutor del corso	firma
Allegato alla certificazione	
Standard di riferimento	Accordo Stato Province Regioni - Formazione D.Lgs. 81/08 - art. 73 del 22/02/2012
Profilo –qualificazione professionale	<ul style="list-style-type: none"> • QRSP • ALTRO
Apprendimento formale	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tipologia percorso / azione formative formalmente strutturato</i> • <i>realizzato in contesto lavorativo</i>
Denominazione	<i>Formazione specialistica</i>
Durata	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Anni – Mesi- Ore</i>
Frequenza	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Anni – Mesi- Ore</i>
Crediti formativi	<i>Se riconosciuti o rilasciati</i>
Contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contenuti /unità formative</i> • <i>Contenuti essenziale</i>
<i>Modalità pratiche di apprendimento</i>	<i>Descrizione</i>
<i>Accertamento e valutazione</i>	<i>Verifica finale</i>
<i>Apprendimento non formale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contesto</i> • <i>Durata</i> • <i>Individuazione validazione</i>